



**COMUNE DI CRESPADORO**  
**(Provincia di Vicenza)**

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 23/12/2020

Ricevuto in data 14.12.2020 prot. n. 6733 richiesta di parere sulla costituzione del fondo risorse contrattazione integrativa anno 2020, determinazione n. 231 del 04.12.2020.

L'anno 2020 il giorno 22 e 23 del mese di dicembre il sottoscritto Fanchin dott. Roberto, Revisore dei conti del comune di Crespadoro esprime il proprio parere in ordine alla costituzione del fondo risorse contrattazione integrativa

premesse:

- che l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018 per i dipendenti delle Funzioni locali prevede "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001";
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Revisore unico. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- che l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 prevede, che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

preso atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 24.05.2018, l'ente ha approvato il sistema di Valutazione e Misurazione della Performance;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 61 in data 25.08.2020 è stato approvato il Piano delle Performance anno 2020;

esaminata la determinazione del responsabile dell'Area Contabile n. 231 del 04.12.2020, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 in **euro 68.848,22 di cui:**

- euro 19.997,06 per risorse stabili soggette al limite;
- euro 1.006,30 per risorse stabili non soggette al limite;
- euro 4.093,61 per risorse variabili soggette al limite;
- euro 43.751,25 per risorse destinate a posizioni organizzativa;

Verificato che:

- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dagli atti di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

La costituzione del fondo, però, avviene alla fine dell'esercizio 2020 e non al suo inizio come prevede la normativa in essere. A tal fine il revisore segnala alcuni passi della deliberazione 201/2019/PAR/Comune di San Pietro di Morubio della Corte dei Conti Veneto nell'adunanza del 25/7/2019.

*Con deliberazione n. 7/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo per il Lazio si esprime: la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza."*

*Ne consegue che tali risorse, oltre a non poter essere utilizzate per scopi diversi da quelli prestabiliti, non possono essere "trasportate" nell'esercizio successivo in caso di mancato utilizzo nell'anno di riferimento.*

*E' naturale conseguenza di questa norma che le amministrazioni locali debbano costituire il fondo tempestivamente all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo stabilendo, sin dalla prima riunione, un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o la preintesa). Dopo di che l'Amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili.*

*La (stessa) Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con la deliberazione n. 29/2018/PAR ha evidenziato, conformemente alla giurisprudenza contabile della Corte dei conti, che "... questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l'intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica consequenzialità degli atti ed entro l'anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR." Del resto, viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile (e da questa Sezione in particolare), la c.d. "contrattazione tardiva" considerata tale già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente "a sanatoria"). Invero, una tardiva contrattazione integrativa svaluterebbe, nella sostanza, le finalità sottese all'istituto stesso, rischiando di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi, nella misura in cui rappresenta il presupposto per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Senza entrare nel merito delle indennità fisse e ripetibili che verrebbero erogate sine titolo. Tutt'al più, in presenza dei requisiti ivi previsti, l'Amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via provvisoria, all'adozione dell'atto unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Questa Sezione, pertanto, confermando il proprio orientamento, ritiene che il principio contabile di riferimento debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto.*

Il revisore condividendo in toto gli autorevoli orientamenti giurisprudenziali soprariportati, esprime il proprio parere tecnico favorevole limitatamente all'importo della costituzione del fondo e la disponibilità in bilancio di tali somme.

**L'ente dovrà porre fine all'attuale modus operandi ed attenersi strettamente alle norme di legge come interpretate dalla corte dei conti in particolare dalla sezione Veneto**

Il Revisore dei Conti  
f.to Dott. Roberto Fanchin